



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 30/04/2016

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2016.

L'anno **2016**, addì **trenta**, del mese di **aprile** alle ore **09:00**, nella **sede comunale - sala consigliare**, si è riunito IL CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente
INTROZZI ALBERTO	Sindaco	SI
AIELLO SILVIO	Consigliere	SI
SALA FRANCESCO	Consigliere	SI
IMBRICI MONICA	Consigliere	
CAPUCCINO MARIA ANGELA	Consigliere	SI
BRADANINI MATTEO	Consigliere	SI
LISSI MARCO	Consigliere	SI
CACCIA STEFANO	Consigliere	SI
TANSINI SIMONA	Consigliere	SI
OREL DAVIDE	Consigliere	SI
CANGIALOSI GIUSEPPE	Consigliere	SI
GUGLIUCCI NICOLA	Consigliere	SI
TROVO' MARTINA	Consigliere	SI

Presenti: 12 Assenti: 1

Partecipa all'adunanza **il Segretario Comunale**, Dott.ssa Marina Bellegotti che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Alberto Introzzi Architetto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/13, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell'art. 1 della Legge 27/12/13, n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9, che hanno istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO il D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in base ai citati articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo Decreto Legge;

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia, in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTI i seguenti provvedimenti legislativi che hanno introdotto ulteriori modifiche alle norme sopra citate:

- D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012 n. 27;
- D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012 n. 44;
- D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 07/12/2012 n. 213;
- L. 24/12/2012 n. 228;
- D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 06/06/2013 n. 64;
- D.L. 21/05/2013 n. 54, convertito con modificazioni dalla L. 18/07/2013 n. 85;
- D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28/10/2013 n. 124;
- D.L. 30/11/2013 n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 29/01/2014 n. 5;
- L. 27/12/2013 n. 147;
- D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23/05/2014 n. 80;
- L. 23/12/2014 n. 190;
- D.L. 19/06/2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 06/08/2015 n. 125;
- L. 28/12/2015 n. 208;

DATO ATTO CHE:

- l'art 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce che: *“E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.”*;
- i commi 1 e 2 dell’art. 52 del D.Lgs 446/97 prescrivono che: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle*

Verbale di Consiglio N° 11 del 30/04/2016



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti...”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

DATO ATTO, ALTRESI', CHE il comma 13-bis, dell'art. 13, del D.L. 201/11 stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*

VISTA la nota n. 5343 del 06/04/12 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale specifica le modalità di trasmissione delle delibere tariffarie e dei regolamenti concernenti l'IMU e gli altri tributi comunali;

VISTA, altresì, la nota n. 4033 del 28/02/14 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale specifica fornisce ulteriori specifiche circa la trasmissione telematica delle delibere tariffarie e dei regolamenti concernenti la IUC ed altri tributi comunali;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, ha fissato l'aliquota di base dell'imposta allo **0,76** per cento, prevedendo la possibilità per i Comuni di modificare, con deliberazione del Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 del medesimo art. 13 ha ridotto allo **0,4** per cento l'aliquota relativa all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, modificabile, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 26, della L. 208/15 ha stabilito che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi*



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, ha stabilito che: *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616."*

VISTO CHE l'art 1, commi da 380 a 386, della L. 24/12/12, n. 228, prevede che il gettito dell'imposta sia interamente attribuito ai Comuni, con l'eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D", calcolata ad aliquota base dello 0,76 per cento;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 677, della L. 27/12/13, n. 147, l'articolazione delle aliquote è sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/13, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTE le aliquote e detrazioni di imposta approvate per l'anno 2015 con delibera di C.C. n. 15 del 22/06/16, esecutive;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015 con il quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2016 del termine per l'approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province del bilancio;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 con il quale è stata disposta un'ulteriore proroga al 30 aprile 2016 del suddetto termine;

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – Disciplina della componente IMU (imposta municipale propria), approvato con delibera di C.C. n. 28 del 31/07/14 e modificato con delibera di C.C. n.10 del 30/04/16;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

Preso atto del parere favorevole espresso a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Orel, Cangialosi, Gugliucci e Trovò);

DELIBERA

- 1) **di approvare** la premessa del presente atto, che qui si intende integralmente richiamata;
- 2) **di confermare e precisare** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria:

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE	
------------------------------------	--



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

1	dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze e assimilazioni come da regolamento (categorie A1-A8-A9)	4‰
2	ALIQUOTA PER UNITÀ IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORI, FIGLI) CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE (base imponibile ridotta del 50%)	9,2‰
3	UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI ALL'A.I.R.E. DEL COMUNE DI MONTANO LUCINO (ad eccezione agevolazione prevista dall'art. 10, c. 1, lett. c), regolamento IUC-IMU)	9,2‰
4	ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (riduzione dell'imposta del 25%)	9,2‰
5	ALIQUOTA PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO DI CATEGORIA CATASTALE "D"	Aliquota per calcolo imposta da versare allo Stato 7,6‰ Aliquota per calcolo imposta da versare al Comune 1,6‰
6	ALIQUOTA PER AREE FABBRICABILI	9,2‰
7	ALIQUOTA ORDINARIA (per tutte le fattispecie non specificate ai punti precedenti)	9,2‰

- 3) **di fissare** nella misura di **euro 200,00** la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze, così come definite dal D.L. 201/2011 e s.m.i., secondo quanto stabilito nel regolamento per l'applicazione dell'imposta di cui trattasi;
- 4) **di dare atto** che le aliquote e le detrazioni deliberate con il presente provvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- 5) **di stabilire** che, per quanto non esplicitamente contenuto nel presente provvedimento, si rimanda alla normativa ed al regolamento in materia di imposta municipale propria;
- 6) **di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti necessari all'invio della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, così come previsto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 10, comma 4, lettera b), del D.L. 08/04/13 n. 35.

Di dichiarare, con successiva votazione, con voti n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Orel, Cangialosi, Gugliucci e Trovò) espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Alberto Introzzi Architetto
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marina Bellegotti
sottoscritto digitalmente
